

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 821)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1959

Norme per la elezione dei Senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste

ONOREVOLI SENATORI. — Per consentire ai Comuni del Territorio di Trieste di eleggere i propri rappresentanti anche in seno al Senato della Repubblica, il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale con il quale si prevede la costituzione del Territorio medesimo in circoscrizione a sè stante, con l'assegnazione ad essa di tre senatori — in conformità a quanto era stato già deliberato dal Parlamento alla fine del 1957 — e con riserva di emanare, con apposita legge ordinaria, le norme per l'elezione dei senatori anzidetti.

Come è stato già illustrato nella relazione al citato disegno di legge costituzionale, infatti, è sembrato opportuno stralciare dalla legge costituzionale, per farne un provvedimento a parte, le disposizioni meramente procedurali che, nel corso dei lavori parlamentari, erano state inserite nel testo già approvato, in prima lettura, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, prima della fine della passata legislatura.

L'articolo 1 del disegno di legge che viene ora proposto al vostro esame ed alla vostra approvazione ripete, integralmente, le nor-

me procedurali che erano state a suo tempo approvate, dopo lunghe ed approfondite discussioni, dal Parlamento. Poichè esse si giustificano con le singolari caratteristiche che si son volute dare alla rappresentanza di Trieste in seno al Senato della Repubblica, derogando, sia pure temporaneamente, all'articolo 57 della Costituzione, il Governo non ha ritenuto di apportarvi alcuna modificazione, anche al fine di renderne quanto più sollecita possibile l'approvazione, e quindi, l'attuazione.

Con l'articolo 2 si è ritenuto necessario disporre esplicitamente il rinvio, per quanto non previsto, alle norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica, nonchè a quelle dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, il quale, come è noto, nel richiamare per le elezioni senatoriali le disposizioni generali del nuovo testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, ha inteso estendere a dette elezioni le innovazioni apportate al vecchio testo unico del 5 febbraio 1948 dalla legge 16 maggio 1956, n. 493.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti, per il terzo seggio è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi che eventualmente rimangono vacanti nel corso della legislatura si procede ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla

data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori della circoscrizione ed è depositata presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64.